

IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI ANIMALI PER MALTRATTAMENTO OPERATO DIRETTAMENTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO IN FLAGRANZA DI REATO

a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani

L'obiettivo primario del sequestro preventivo in caso di maltrattamento di animali è - logicamente - sottrarre l'animale medesimo alla disponibilità del soggetto responsabile onde evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Quindi - a nostro avviso - è doveroso da parte del personale del Corpo forestale operante togliere l'animale destinatario del maltrattamento da ogni diretta o indiretta possibilità di ulteriore azione da parte dell'indagato. In questo senso l'animale va sottoposto a sequestro e "sigillato" per prevenire ogni altra possibile azione illecita a suo danno. E - dunque - deve essere portato via dal personale del Corpo forestale dello Stato.

Ma come sigillare un animale vivo maltrattato?

I sigilli sono un mezzo ideale-formale prima ancora che materiale, perché il sequestro si perfeziona con la realizzazione del verbale. Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale: l'apposizione materiale dei sigilli in senso stretto a tale specifico fine conoscitivo nei suoi confronti è irrilevante (il bene a questo punto per il soggetto passivo è protetto ed indisponibile e l'uso e/o manomissione costituisce reato di violazione dei sigilli).

I sigilli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi nei reati "ordinari":

- 1) per rendere visibile il sequestro ai terzi estranei ignari del provvedimento (es. cartelli e/o strisce bicolori per impedire l'accesso ai passanti in un'area di terreno o ai dipendenti in un'azienda sequestrata): "La funzione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicitare il "vincolo materiale" sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di in disponibilità derivante dall'intervenuto sequestro" (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1992, n. 531);
- 2) ove sorga la necessità per impedire

direttamente la manomissione del bene, l'alterazione o l'uso improprio dello stesso (da parte del proprietario e/o di terzi estranei).

Dunque, va sottolineato che il reato di violazione di sigilli non viene integrato solo con la rottura materiale del sigillo materiale, ma anche (in assenza di questo o lasciando inalterato questo) con la violazione del divieto di uso del bene oggetto di sequestro e/o con la riattivazione di condotte inibite nel medesimo verbale di sequestro.

Come esempio manualistico, un animale maltrattato viene sequestrato senza naturalmente apporre su di lui i sigilli di ceralacca; il verbale di sequestro notifica-



© Ufficio Stampa CFS / Settore Audiovisivi



to al titolare "sigilla" l'animale nei confronti di tutti ed il soggetto passivo già al momento della ricezione di detto atto sa e deve sapere che quell'animale è "sigillato" virtualmente e non potrà più toccarlo in alcun modo. Poi, la Polizia Giudiziaria provvede anche a sottrarre materialmente l'animale dalla detenzione del soggetto passivo, ma comunque il "sigillo" è già operante e lui non può più agire con la sua condotta verso l'animale medesimo: se lo tocca, viola i sigilli.

Orbene, a questo punto è logico ed inevitabile che deve essere individuato e nominato un custode già in sede di verbalizzazione. Naturalmente questa fase è particolarmente delicata e l'agente forestale deve scegliere un soggetto o associazione o ente in grado realmente di assolvere ai doveri di custodia per evitare che la nomina resti puramente formale e sulla carta. Ci rendiamo conto che l'atto di nomina del custode in questo genere di reati (come del resto in molti altri tipi di illeciti penali: si pensi - ad esempio - al sequestro di veicoli pesanti che trasportano rifiuti pericolosi...) pre-

senta oggettivi problemi pratici, ma questo non può certo neppure lontanamente indurre ad evitare o rinviare il sequestro in flagranza o - peggio - a nominare custode lo stesso soggetto responsabile del reato (in tal modo non solo vanificando lo scopo del sequestro preventivo ma addirittura agevolando sia la reiterazione dello stesso che la soppressione delle prove del reato già integrato).

Sarà dunque necessario, una volta sequestrato un animale, sia allontanarlo dalla libera disponibilità del presunto maltrattatore (sia allontanare anche altri animali di sua proprietà per il rischio di condotte delittuose su di essi), affinché non sia perpetuato o aggravato il reato nelle more del giudizio ed in attesa della confisca, sia e soprattutto individuare una modalità di custodia giudiziaria che ne rispecchi le esigenze di cura e mantenimento peculiari, altrimenti potrebbe giungersi al paradosso che un animale sequestrato per evitargli ulteriori maltrattamenti, sia poi sottoposto ad una custodia non in linea con la tutela delle sue esigenze e caratteristiche etologiche.

Questo ad esempio accade quando un cane sequestrato per gravi maltrattamenti viene poi affidato in custodia giudiziaria ad un canile rinviato a giudizio per uccisione di animali e maltrattamento ex art 544 bis e ter c.p.p., mettendo dunque a repentaglio il benessere dell'animale coinvolto.

Ed infatti il legislatore del 2004, essendo ben conscio di tali esigenze, ha stabilito nella legge 189 del 2004 all'articolo 3 l'inserimento dell'art 19 quater disp. coord. trans. c.p. (affidamento animali sequestrati) secondo cui gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Naturalmente, nella fase successiva sarà poi il magistrato competente a decidere in via stabile sia sulla custodia che sul destino definitivo dell'animale maltrattato.



© Ufficio Stampa CFS / Settore Audiovisivi